



COMUNE DI CREMA

SEGRETERIA GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2012/00035 DEL 06/02/2012
N. PROG.: 187

L'anno 2012, il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 15.00 presso la sede di Palazzo Comunale - si è riunita la Giunta Comunale all'uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Bruno Bruttomesso -

Partecipa: Il Segretario Generale - Giuseppe Cattaneo -

Alla trattazione del presente argomento, risultano presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1	BRUTTOMESSO BRUNO	Sindaco	P	
2	PIAZZI MASSIMO	Vice Sindaco	P	
3	BERETTA SIMONE	Assessore	P	
4	BORGHETTI MAURIZIO	Assessore	P	
5	CAPETTI LUCIANO	Assessore	P	
6	MIGLIOLI MIA	Assessore		Ag
7	ZANIBELLI LAURA MARIA	Assessore	P	
8	MARIANI PAOLO	Assessore	P	

OGGETTO: RICORSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE DI CREMA - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE - DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO .

LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

RICORSI ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ELEVATE DALLA POLIZIA LOCALE - AUTORIZZAZIONE A RESISTERE - DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che avverso le sanzioni amministrative irrogate con verbali di accertamento di violazioni alle norme del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e s.m.i. ovvero contro le ordinanze ingiunzioni di pagamento delle sanzioni amministrative, ovvero contro le ingiunzioni fiscali di pagamento delle sanzioni amministrative, gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale a norma degli Artt. 204 bis e 205 dello stesso Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e s.m.i. e dell'Art. 22 della Legge 24.11.1981, n° 689 e s.m.i. in combinato disposto con gli Artt. 6 e 7, c.1° del D.Lgs. 01.09.2011 n°150.

PRESO ATTO che vengono notificati all'Amministrazione comunale i ricorsi presentati al Giudice di Pace territorialmente competente, avverso sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e s.m.i. , accertate dal dipendente Corpo di Polizia Locale del Comune di Crema.

CONSIDERATO che vengono trasmessi dalla Prefettura, a norma dell'Art. 205, comma 3° del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e s.m.i. anche le opposizioni avverso le ordinanze ingiunzioni i cui proventi spetterebbero al nostro Ente a seguito della delega da parte del Prefetto alla tutela giudiziaria.

RITENUTA sussistere la necessità generale di resistere avverso l'opposizione alla sanzione impugnata dai ricorrenti, ai sensi dell'Art. 22 della Legge 24.11.1981, n° 689 e s.m.i..

DATO ATTO che la legittimazione passiva alla resistenza in giudizio è acclarata a favore dell'Ente Comune di Crema dal combinato disposto di cui agli Artt. 6 e 7, c. 5° del D.Lgs. 01.09.2011 n°150.

CONSIDERATO ALTRESI' come la non costituzione in giudizio sarebbe foriera di un presumibile danno per gli introiti derivanti dalla pretesa sanzionatoria anche in considerazione del fatto che le sanzioni conseguenti ai verbali opposti e soprattutto determinate dalla Prefettura o a seguito delle cartelle di pagamento, sono spesso di ingente entità e che, in caso di soccombenza, l'Amministrazione può essere condannata alla refusione delle spese di lite, cosa più probabile qualora l'Amministrazione non si costituisse e non svolgesse attività difensiva.

CONSIDERATO che il Comando del Corpo di Polizia Locale del Comune di Crema cura l'attività necessaria per l'istruttoria dei ricorsi presentati avverso i verbali contestati o notificati per violazioni alle norme del codice della strada, nonché avverso le conseguenti cartelle di pagamento, ovvero, su delega della Prefettura, avverso le ordinanze ingiunzione da questa emesse a seguito di rigetto del ricorso amministrativo presentato contro i medesimi verbali.

CONSIDERATO ALTRESI' che l'attività svolta a mezzo dei propri funzionari nel contenzioso giurisdizionale è espressamente prevista dall'Articolo 7, comma 8° del D.Lgs. 01.09.2011 n°150.

DATO ATTO che il Comando di Polizia Locale del Comune di Crema ha individuato il personale per la trattazione del contenzioso amministrativo e giurisdizionale, che garantisce, oltre alla preparazione della comparsa di risposta e costituzione, alla gestione interna di tutto il procedimento, la costante presenza alle udienze fissate.

CONSIDERATO che tale attività necessitata, prevista dall'articolo 204 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e dall'Articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche, comporta comunque l'impegno di personale e di mezzi della Pubblica Amministrazione, convenuta nei giudizi per verbali contestati o notificati, cartelle di pagamento, nonché ordinanze ingiunzione della Prefettura, su apposita delega.

CONSIDERATO che nella quasi totalità dei casi i ricorsi giurisdizionali sono proposti dai ricorrenti tramite legali abilitati all'avvocatura e che l'attività di istruttoria e comparsa è conseguentemente complessa.

CONSIDERATO che, comunque, all'interno dell'Amministrazione comunale di Crema sono rinvenibili funzionari di solida preparazione giuridica, ancorché non incardinati all'interno del Corpo di Polizia Locale.

VISTO l'Art. 204 bis Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e s.m.i..

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTI gli Artt. 6 e 7 del D.Lgs. 01.09.2011 n°150.

VISTO l'Art. 13 del Decreto Legge 22 dicembre 2011, n° 212 e quindi i novellati Artt. 82 e 91, ultimo comma del Codice di Procedura Civile.

VISTO E PRESO ATTO del parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche, dal Comandante del Corpo di Polizia Locale in pari data.

CONSIDERATO E DATO ATTO che il presente provvedimento NON è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui all'Articolo 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48 del già richiamato Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

Per i motivi sopra indicati che di seguito si intendono integralmente riportati, con voti unanimi resi nelle debite forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare la narrativa che precede.

2) di autorizzare in via generale il Sindaco *pro tempore* a resistere nei giudizi instaurati a seguito di opposizioni proposte innanzi il Giudice di Pace, avverso verbali di accertamento di sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e s.m.i. ovvero avverso le Ordinanze ingiunzioni del Prefetto di Cremona, avvalendosi per la difesa e la rappresentanza del Comune di Crema del personale del dipendente Corpo di Polizia Locale e di altro personale appartenente all'Amministrazione comunale di Crema, almeno inquadrato in categoria contrattuale "D", ovvero attraverso il conferimento, mediante ulteriore e separato atto, di incarico ad un legale in casi di particolare e generale rilevanza.

3) di autorizzare in via generale il Sindaco *pro tempore*, previo conforme parere espresso dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, nei giudizi instaurati a seguito di opposizioni proposte innanzi il Giudice di Pace, avverso verbali di accertamento di sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e s.m.i. ovvero avverso le Ordinanze ingiunzioni del Prefetto di Cremona, a richiedere la cessazione della materia del contendere nell'atto di costituzione.

4) di autorizzare in via generale il Sindaco *pro tempore*, previo conforme parere espresso dal Comandante del Corpo di Polizia Locale, nei giudizi instaurati a seguito di opposizioni proposte innanzi il Giudice di Pace, avverso verbali di accertamento di sanzioni amministrative per violazioni alle norme del Codice della Strada D.Lgs. 30.04.1992 n°285 e s.m.i. ovvero avverso le Ordinanze ingiunzioni del Prefetto di Cremona, a NON costituirsi qualora ciò appaia vantaggioso per l'Amministrazione comunale di Crema, avuto riguardo alla previsione contenuta nell' Art. 91, ultimo comma del Codice di Procedura Civile come novellato dall'Art. 13, comma 1° lett. "B" del Decreto Legge 22 dicembre 2011, n°212.

5) di individuare nominativamente, per la difesa e la rappresentanza del Comune di Crema, i seguenti dipendenti, tutti domiciliati per la funzione presso il Palazzo Municipale, con sede in 26013 Crema, Piazza Duomo n°25, a ciò espressamente delegandoli in via generale, conferendo espresso mandato al Comandante del Corpo di Polizia Locale di provvedere all'assegnazione nominativa delle pratiche da trattarsi

Categoria contrattuale di	Ufficio o settore di appartenenza	Nominativo
---------------------------	-----------------------------------	------------

appartenenza		
D1	Ufficio Legale	Dott.ssa Stefania CERVIERI
D1	Corpo Polizia Locale	Commissario Aggiunto di P.L. BETTONI Luigina
D1	Corpo Polizia Locale	Commissario Aggiunto di P.L. CACCIATORI Fabrizio
D1	Corpo Polizia Locale	Commissario Aggiunto di P.L. IMPERATORI ANTONUCCI Leonardo
D1	Corpo Polizia Locale	Commissario Aggiunto di P.L. ZIGLIOLI Mario
D3	Corpo Polizia Locale	Commissario Capo di P.L. BISIGHINI Luciano

DELIBERA ALTRESI'

1) a voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

(**) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) parere tecnico favorevole

03/02/2012

Il dirigente
Alberto Carlo Peverelli

2) La presente proposta, riguardante aspetti organizzativi di carattere amministrativo, non comporta implicazioni di natura contabile a carico del bilancio comunale. Parere favorevole

06/02/2012

Il Ragioniere Capo
Mario Ficarelli

posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione viene approvata con voti unanimi legalmente espressi ed altresì, con successiva unanime votazione, viene dichiarata immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Bruno Bruttomesso

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari

La presente deliberazione, viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio il giorno 07/02/2012 rimanendovi per 15 gg. consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267, e cioè a tutto il 22/02/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Giuseppe Cattaneo

Copia conforme all'originale.

07/02/2012

www.AlboPretorionline.it